

Edizione di lunedì 2 ottobre 2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La difficile valutazione delle piccole attività commerciali

di **Fabio Landuzzi**

CRISI D'IMPRESA

Omesso versamento dell'Iva e delle ritenute in sede concordataria

di **Andrea Rossi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Per la notifica agli iscritti AIRE basta la raccomandata

di **Nicola Fasano**

IVA

Abbonamenti a banche dati on line con Iva al 4%

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

Il prospetto del capitale e delle riserve

di **Dottryna**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La difficile valutazione delle piccole attività commerciali

di **Fabio Landuzzi**

Quando nell'ambito di operazioni straordinarie, come può essere il caso della **cessione di un'azienda**, l'oggetto del negozio giuridico è un'attività di piccole dimensioni quale può essere un **esercizio commerciale al dettaglio**, può risultare arduo approcciare la **valutazione** sulla base dei metodi classici normalmente proposti dalla dottrina per la valutazione d'azienda. In queste circostanze mancano infatti i presupposti per l'applicazione ragionevole e ragionata dei canonici **metodi di valutazione d'azienda** tipicamente diffusi nella pratica professionale.

L'esempio può essere quello della **valutazione di un esercizio commerciale di vendita** i cui introiti siano in prevalenza relativi a **tabacchi, generi di monopolio, stampa quotidiana e periodica, e scommesse**. Ovverosia, attività le cui entrate sono per la maggior parte rappresentate da **aggi**. Nella prassi professionale si fa normalmente ricorso in queste circostanze a **metodi reddituali** basati su determinate grandezze a cui si applicano i **moltiplicatori** ritenuti maggiormente adeguati e rappresentativi di una obiettiva misurazione di valore secondo il **mercato di riferimento**. Tuttavia, anche in queste valutazioni, occorre sottrarsi dal **rischio** di compiere una **valutazione asettica**, ossia non tarata sull'attività specifica che costituisce l'oggetto della valutazione stessa; il che significa che il valutatore dovrà comunque considerare il **profilo qualitativo dell'azienda** rappresentato dal valore ascrivibile all'**insegna**, al suo **nome commerciale**, al **posizionamento**, al **radicamento sul territorio**, alla **fidelizzazione** della clientela, ecc..

Normalmente, un approccio empirico razionale si fonda sulla individuazione di questi **fattori adeguatamente selezionati** ai quali viene poi associato un **moltiplicatore** che va da un livello minimo (quando quel fattore qualitativo è considerato "scarso") ad un livello massimo (quando quel fattore qualitativo è considerato "elevato"). Poi, a ciascun fattore viene assegnato nella scala di valori – da scarso a elevato – un **punteggio**, per addivenire infine ad una **media ponderata dei punteggi** assegnati la quale consente, in ultima analisi, di **determinare un moltiplicatore empirico** da applicare alla grandezza economica assunta quale riferimento.

Molto di frequente, poi, per valutazioni di questo tipo di imprese il moltiplicatore viene invece determinato, oppure viene confrontato, con quello disponibile presso **pubblicazioni di associazioni di categoria o di settore**.

Nel caso della **tabaccheria**, ad esempio, può essere interessante ricordare come anche in ambito tributario – **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 5289 del 9 dicembre 2015** – sia stata data rilevanza alle percentuali di redditività per tipologie di attività previste nel **listino F.i.m.a.** (Federazione italiana mediatori e agenti d'affari).

La sentenza citata offre poi un ulteriore spunto di interesse in quanto sottolinea come non solo l'individuazione di un moltiplicatore adeguato sia un elemento di rilievo della valutazione, bensì anche la **grandezza economica di riferimento**. In quella circostanza, infatti, in cui si dibatteva di un avviso di liquidazione di imposta di registro sul **trasferimento di una tabaccheria-bar**, la CTR della Lombardia, se da una parte ha accolto l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate circa il riferimento ai coefficienti di redditività del F.i.m.a., dall'altra parte ha stigmatizzato l'operato dell'Ufficio il quale aveva applicato tale moltiplicatore alla grandezza rappresentata dal valore delle vendite dell'esercizio commerciale, in luogo degli aggi. Proprio per questa ragione, la CTR ha **parzialmente accolto le doglianze del contribuente** rideterminando il valore di avviamento ascrivito all'azienda trasferita con applicazione del moltiplicatore assunto dall'Ufficio delle Entrate (tratto dalla pubblicazione F.i.m.a.) alla **corretta grandezza economica** di riferimento (gli aggi).

In conclusione, quindi, non può tacersi che la valutazione di queste **micro attività** è sempre soggetta ad un **elevato grado di discrezionalità**, per cui occorre prestare molta attenzione al fatto che il metodo applicato sia ispirato a criteri di **razionalità** e di **dimostrabilità delle scelte** operate; ecco perciò, laddove disponibili, l'utilità di riferirsi a **listini o pubblicazioni** simili di enti o associazioni di categoria.



Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Omesso versamento dell'Iva e delle ritenute in sede concordataria

di **Andrea Rossi**

Una delle problematiche che molto spesso le imprese devono affrontare nell'ambito della crisi di impresa, attiene al **mancato versamento** dell'Iva ([articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000](#)) e delle ritenute ([articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000](#)); si tratta infatti di un aspetto **caratterizzante** la maggior parte delle procedure concorsuali, laddove l'impresa **preferisca** pagare i propri dipendenti e fornitori a scapito dell'erario, essendo quest'ultimo un creditore quantomeno silente nel **breve periodo**.

In merito a ciò, si vuole ricordare che con la riforma operata dal D.Lgs. 158/2015, la **soglia di punibilità per il reato** di omesso versamento dell'Iva, è stata innalzata ad euro 250.000, mentre per l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate, la stessa soglia è stata elevata ad euro 150.000; non si può non evidenziare, secondo lo scrivente, come dal **rinnovato quadro normativo** introdotto dal D.Lgs. 158/2015, l'omesso versamento delle ritenute viene sanzionato, in relazione alla soglia di **punibilità**, in modo **ingiustificatamente peggiore** rispetto al reato previsto per l'omesso versamento dell'Iva; pertanto, il trattamento **disomogeneo** di due fattispecie tra loro simili per quanto attiene la **gravità** della condotta del legale rappresentante della società, potrebbe potenzialmente ledere i principi statuiti dalla Convenzione Pif.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare come la **giurisprudenza prevalente**, laddove l'omesso versamento dell'Iva o delle ritenute sia **conseguente** ad una **conclamata crisi di liquidità** della società tale da **impedire il regolare assolvimento** dell'obbligo tributario, **escluda** la **punibilità** dell'imprenditore per il reato previsto dagli [articoli 10-bis](#) e [10-ter del D.Lgs. 74/2000](#); il presupposto a base della **non punibilità** deriva dalla mancanza **dell'elemento psicologico** del **dolo generico**, laddove l'imprenditore in difficoltà sia stato **ammesso** al **concordato preventivo** in un momento **antecedente** alla scadenza del termine per il versamento di dette ritenute (ovvero dell'Iva), poiché dalla richiesta di ammissione a tale procedura emergerebbe la volontà del debitore a far fronte alle cause del dissesto, cercando pertanto di **superare** la **crisi di liquidità**, causa appunto del mancato pagamento del debito nei confronti del Fisco.

In merito ai presupposti di applicazione dei citati [articoli 10-bis](#) e [10-ter del D.Lgs. 74/2000](#), già approfonditi più volte dalla giurisprudenza di merito, si vogliono richiamare in questa sede le **indicazioni fornite** da una recente sentenza della **Corte di Cassazione** ([n. 35786 del 20 luglio 2017](#)), nella quale i giudici **respingono** il ricorso di un legale rappresentante di una società che chiedeva **l'annullamento** dell'ordinanza di sequestro preventivo dei propri beni personali, scaturita a seguito del mancato versamento, appunto, dell'Iva; i motivi alla base del ricorrente per chiedere **l'annullamento** dell'ordinanza di sequestro attenevano al fatto che la società,

prima della scadenza per il versamento dell'Iva, era stata **ammessa** al concordato preventivo e, conseguentemente, l'eventuale pagamento del debito Iva sarebbe avvenuto in **palese violazione** della *par condicio creditorum*; secondo i giudici di merito, la sola **ammissione** al concordato preventivo non **è ora più sufficiente** per **salvaguardare** il rappresentante legale dal reato di cui al citato articolo 10-ter, anche laddove l'ammissione sia **precedente** alla scadenza del termine per il pagamento dello stesso debito. Infatti, secondo i giudici della terza sezione, sarebbe necessario,

- sia prevedere espressamente nel **piano** di concordato (e si ritiene conseguentemente nell'accordo di ristrutturazione del debito) una **dilazione** di pagamento del debito per Iva o ritenute (anche a seguito della transazione fiscale) in epoca successiva alla scadenza del **termine** per l'insorgere del **reato**,
- sia ottenere il **decreto** di **omologa** prima di tale **data**.

Siamo pertanto di fronte ad una sentenza che modifica l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ma che trova sicuramente il proprio fondamento nell'ennesimo **disallineamento** tra normativa **penale** e normativa **fallimentare**; pertanto, secondo lo scrivente, è **maggiormente ragionevole** l'orientamento di quella parte della giurisprudenza che ritiene **non necessaria** l'omologa ma la **semplice ammissione al concordato** in un momento antecedente alla scadenza del termine per il versamento dell'Iva ovvero delle ritenute, **escludendo** conseguentemente l'ipotesi di **reato** in siffatta fattispecie.



Seminario di specializzazione

**PROCEDURE PER LA SOLUZIONE DELLA
CRISI DI IMPRESA IN CONTINUITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Per la notifica agli iscritti AIRE basta la raccomandata

di **Nicola Fasano**

La notificazione degli atti agli italiani residenti all'estero è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con **avviso di ricevimento** all'indirizzo della **residenza estera rilevato dai registri AIRE**, non essendo necessario seguire la procedura più articolata prevista dall'[articolo 142 c.p.c.](#) in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente.

A tali conclusioni è arrivata la Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 20256 del 22 agosto 2017](#). Si tratta di un tema particolarmente **attuale** se si considera che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente avviato **specifici filoni di controllo** proprio nei confronti degli iscritti AIRE, sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 7, D.L. 193/2016 e del relativo [provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017](#), finalizzati evidentemente a scovare i soggetti formalmente e fittiziamente residenti all'estero, ma che hanno il **centro dei propri affari e interessi in Italia**, ove sono sostanzialmente residenti. A tal fine, secondo il citato provvedimento, sono presi in considerazione, fra l'altro, la **residenza** dichiarata in uno degli **Stati e territori a fiscalità privilegiata** (per la cui individuazione si fa riferimento al [D.M. 4 maggio 1999](#)), i **movimenti di capitale da e verso l'estero**, trasmessi dalle banche (e altri intermediari finanziari) in adempimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale, le informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di **scambio automatico di informazioni**, la **residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente**, le **utenze** elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive.

Ciò posto, è utile soffermarsi su quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza in commento tenendo presente che, fra l'altro, nel caso di specie è stato ribaltato il verdetto della CTR Liguria favorevole al contribuente, evidenziando come la più complessa procedura di notifica degli atti giudiziari ai non residenti delineata dall'[articolo 142 c.p.c.](#) sia, in **ambito fiscale**, **alternativa a quella più "diretta" prevista dall'[articolo 60, D.P.R. 600/1973](#)**.

In particolare, in base all'[articolo 142 c.p.c.](#) la notifica a soggetto non residente, né dimorante né domiciliato nel territorio dello Stato, va effettuata secondo le modalità previste dalle specifiche **convenzioni internazionali** e, in caso di **impossibilità**, è previsto che la notifica avvenga per mezzo della **posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero** che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona cui è diretto l'atto.

In ambito fiscale, tuttavia, la suddetta procedura di notifica è alternativa a quella dettata, per

gli **atti impositivi**, dall'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), come modificato dall'[articolo 2, comma 1, lett. a, D.L. 40/2010](#) (che ha integrato nel medesimo senso anche l'[articolo 26, D.P.R. 602/1973](#) per la notifica degli **atti della riscossione**). In forza di tale disposizione, da ritenersi **norma speciale**, ai fini della notifica degli atti tributari ai non residenti, è sufficiente la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE. La Corte di Cassazione, inoltre, precisa che si tratta di norma che ha **valenza generale**, trovando applicazione sia con riferimento al **contribuente residente in Paese Ue che extra-UE**, compresa pertanto la Svizzera (ove si era trasferito il contribuente nel caso di specie).

I giudici di legittimità, infine, osservano come, in ogni caso, la proposizione del ricorso da parte del contribuente, che si è **difeso nel merito** ha comunque **sanato l'eventuale nullità** della notifica dell'avviso, escludendo la decadenza dalla potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria.



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Abbonamenti a banche dati on line con Iva al 4%

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la recente [risoluzione 120/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere sulla corretta **aliquota Iva** da utilizzare nella fatturazione del servizio di abbonamento a **banche dati on line** contenenti prodotti editoriali.

In particolare, l'ente interpellante, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intendeva acquisire i diritti di accesso a una banca dati nella quale sono **archivate** e **messe a disposizione** dei sottoscrittori **pubblicazioni scientifiche essenzialmente aventi carattere periodico** (e, dunque, contraddistinte da un **codice ISSN**). Tale banca dati consente altresì di **fruire gratuitamente** di alcuni **servizi aggiuntivi** (accesso, ricerca e consultazione fino alla visualizzazione dell'*abstract*). Ebbene, l'istante ha chiesto di conoscere:

- se, in relazione all'acquisto dei **diritto di accesso** alla banca dati, sia applicabile l'aliquota Iva del 4% prevista dal [numero 18 della Tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972](#);
- il corretto trattamento Iva da riservare ai **servizi gratuiti di consultazione/ricerca** della banca dati.

Nel rispondere al quesito l'Agenzia ha osservato che l'[articolo 1, comma 667, della L. 190/2014](#) – così come modificato dall'[articolo 1, comma 637, della L. 208/2015](#) – dispone che “*Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica*”.

Sul punto la [circolare AdE 20/E/2016](#) ha precisato che “*ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4 per cento, il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione si rinvia ai precedenti documenti di prassi della scrivente*”.

Al riguardo, si ricorda che sono **caratteristiche distintive**:

- per i **giornali** e i **notiziari** quotidiani, la cadenza quotidiana e la registrazione presso il competente tribunale;
- per i **dispacci** delle **agenzie di stampa**, l'invio giornaliero di informazioni desunte dalla

stampa quotidiana e/o periodica;

- per i **libri**, la funzione divulgativa e scientifica;
- per i **periodici**, la registrazione come pubblicazioni ai sensi della L. 47/1948, la cadenza periodica e il contenuto divulgativo.

La [circolare 20/E/2016](#) ha altresì affermato che l'aliquota Iva del 4% è applicabile *"...anche alle operazioni di messa a disposizione "on line" (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati. ... Si pensi alla consultazione di biblioteche on line che prevedono, altresì, una serie di servizi aggiuntivi quali: ricerche; inserire commenti, stampare. Del resto, il riferimento della novella legislativa alle pubblicazioni "veicolate tramite mezzi di comunicazione elettronica" appare suscettibile di essere interpretato nel senso di ammettere al beneficio dell'aliquota super ridotta la fornitura, in formato digitale, ancorché per un periodo limitato, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici"*.

Alla luce di tali chiarimenti, in primo luogo, la [risoluzione 120/E/2017](#) ha precisato che alla **messa a disposizione**, da parte della banca dati in discussione, di **prodotti editoriali** con le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, **muniti di codice ISBN o ISSN**, è applicabile l'**aliquota Iva del 4%**, ai sensi del **numero 18 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva**.

Successivamente, è stato osservato che il vero **valore aggiunto** del contratto di abbonamento alla banca dati è quello di consentire all'abbonato di acquisire il **contenuto digitalizzato** dei prodotti editoriali e non, invece, quello di consentire di avvalersi dei **servizi aggiuntivi gratuiti**, che possono essere fruiti anche tramite altri comuni motori di ricerca.

Pertanto, l'Agenzia ha concluso il ragionamento ritenendo che al servizio di **abbonamento** – complessivamente inteso – alla banca dati in questione torni applicabile l'aliquota Iva **super ridotta** del 4%.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Il prospetto del capitale e delle riserve

di **Dottryna**



La compilazione del quadro RS del modello dichiarativo determina, ogni anno, l'insorgere di difficoltà operative di non poco conto per i professionisti.

Al fine di chiarire la predisposizione delle sezioni più "problematiche" del quadro, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa del prospetto del capitale e delle riserve.

Il "**prospetto del capitale e delle riserve**" del **quadro RS** del modello Redditi consente "*di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve*".

I dati richiesti nei righi delle "riserve" **vanno forniti per "masse"**, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

In caso di poste aventi ai fini fiscali **natura mista** (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.

Il prospetto, in particolare, si compone:

- di un rigo, **RS140 (RS141 per SIIQ e SIINQ)**, destinato al risultato di esercizio;
- di altri rigi (**RS130 – RS139**) in cui, per classi omogenee, vanno indicati:

Saldo iniziale	l'importo del saldo iniziale così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione;
Incrementi e decrementi	le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio;
Saldo finale	l'importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza ("Saldo iniziale") del prospetto della

successiva dichiarazione.

Esempio

Supponiamo che al 31/12/2015, il patrimonio netto di Beta S.r.l. sia così costituito da:

- capitale sociale: € 40.000;
- riserve di utili: € 28.000 di cui € 15.000 (formata al 100% con utili *ante* 2007) quale riserva legale ed € 13.000 (€ 3.000 formate con utili *ante* 2007) di altre riserve.

Per la stessa società, nel corso del 2016, si rilevano i seguenti accadimenti:

- l'utile 2015, pari a € 10.000, è stato distribuito ai soci;
- l'assemblea ha deliberato un aumento di capitale (€ 10.000), con le riserve di utili;
- la società ha chiuso l'esercizio 2016 con un utile di € 14.000 per il quale è disposto:
- la distribuzione ai soci per €10.000;
- l'accantonamento a riserva statutaria per €4.000.

L'aumento di capitale, non operando la presunzione ex **D.M. 2 aprile 2008**, si considera effettuato con la riserva di utili *post* 2007, pari a euro 10.000.

In tal caso, il prospetto di Redditi SC 2017 va così compilato:

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale	
RS130	Capitale sociale	1	40.000,00	2	10.000,00	3		4	50.000,00
	di cui per utili	5		6	10.000,00	7		8	10.000,00
	di cui per riserve in sospensione	9		10		11		12	
RS131	Riserve di capitale	1		2		3		4	
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1				3		4	
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1		2		3		4	
RS134	Riserve di utili	1	28.000,00	2		3	10.000,00	4	18.000,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	18.000,00			3		4	18.000,00
RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1				3		4	
RS137	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1		2		3		4	
RS138	Riserve di utili per contratti di locazione	1		2		3		4	
RS139	Riserve in sospensione di imposta	1		2		3		4	
			Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite
RS140	Utile dell'esercizio e perdite	1	10.000,00	2	4.000,00	3		4	
RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1		2		3		4	

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [la compilazione del prospetto ACE per le società di persone;](#)

- [la compilazione del prospetto ACE per gli imprenditori individuali;](#)
- [la compilazione del prospetto informativo per i forfettari;](#)
- [la compilazione del prospetto delle plusvalenze/sopravvenienze attive.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >